



Comune di Rio Saliceto
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 98 DEL 16/11/1998
MODIFICATO CON DELIBERE CONSIGLIARI:

- N° 13 DEL 28/01/1999
- N° 104 DEL 19/12/2000
- N° 23 DEL 29/03/2001
- N. 73 DEL 23/12/2002
- N. 18 DEL 22/03/2004

INDICE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento

Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo I° - OCCUPAZIONI

Articolo 3: Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Articolo 4: Occupazioni per l'esercizio del commercio

Articolo 5: Altre occupazioni

Capo II° - LA CONCESSIONE

Articolo 6: Richiesta di occupazione

Articolo 7: Ufficio comunale competente

Articolo 8: Istruttoria della richiesta

Articolo 9: Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

Articolo 10: Durata

Articolo 11: Titolarità della concessione

Articolo 12: Rinnovo o disdetta della concessione

Articolo 13: Obblighi del concessionario

Articolo 14: Modifica, sospensione e revoca della concessione

Articolo 15: Decadenza ed estinzione della concessione

Articolo 16: Limiti delle occupazioni

Articolo 17: Uso dell'area concessa

Articolo 18: Occupazioni abusive

Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE

Capo I° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 19: Istituzione ed oggetto del canone di concessione

Articolo 20: Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 21: Classificazione delle strade

Articolo 22: Commisurazione dell'area occupata

Articolo 23: Determinazione della tariffa del canone annuo occupazioni permanenti

Articolo 24: Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

Articolo 25: Tariffa del canone per gli ambulanti di fiere e festeggiamenti

Articolo 26: Durata della occupazione

Articolo 27: Soggetto passivo

Capo II° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 28: Agevolazioni

Articolo 29: Esenzioni

Titolo IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 30: Accertamento

Articolo 31: Versamento per occupazioni permanenti

Articolo 32: Versamento per occupazioni temporanee

Articolo 33: Modalità di versamento per le occupazioni permanenti

Articolo 34: Riscossione coattiva

Articolo 35: Rimborsi

Articolo 36: Sanzioni

Articolo 37: Contenzioso

Articolo 38: Canone delle occupazioni con impianti a rete

Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39: Disposizioni finali

Articolo 40: Disposizioni transitorie

ALLEGATO A FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

TABELLA A

Fattispecie impositive

Titolo 1°: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
 - per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - per "concessione", l'atto amministrativo scritto, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque con tale termine anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - per "occupazione", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;
 - per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con questo Regolamento.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e/o del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo I° - OCCUPAZIONI

Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade, le aree ed i relativi spazi soprastanti o sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee. Sono considerate:
 - a) permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - "pluriennali", aventi, cioè, durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (Sono tali, a titolo esemplificativo, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, e simili);
 - "annuali", cioè che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, comunque inferiore all'anno.
5. Ai fini dell'applicazione del canone e delle sanzioni sono considerate temporanee tutte le occupazioni abusive, anche se di fatto si protraggono per un periodo uguale o superiore all'anno.
6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 4 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato Decreto.

Articolo 5 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione
3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
4. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 6, comma 7.
5. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che risultino non più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2° LA CONCESSIONE

Articolo 6 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi delle aree di cui all'articolo 3 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta,, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda deve contenere:
 - nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale; nel caso di richiedente diverso dai predetti, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, nonché l'opera che si vuole eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
 - l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, e con l'impegno a versare il deposito di cauzione se richiesto dal Comune;

- la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. Le occupazioni per le quali il richiedente non sia in grado di stabilire la durata precisa, ma che siano comunque inferiori al mese, sono autorizzate per un periodo di trenta giorni. In tal caso il canone viene corrisposto al termine dell'occupazione ed è calcolato dal giorno della richiesta a quello della comunicazione di cessazione. Qualora, alla scadenza del trentesimo giorno, l'interessato chieda una proroga, il canone è versato con le modalità previste per le occupazioni superiori a trenta giorni.
 4. In caso di mancanza di una o più delle indicazioni di cui sopra, il Funzionario Responsabile può invitare l'interessato ad integrare la domanda con i dati mancanti, assegnandogli un inderogabile termine entro il quale provvedervi.
 5. Qualora dalla domanda non sia possibile o risulti difficoltoso identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire eventuali altri dati richiesti dal Comune al fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività, comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
 6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (vedi occupazioni di cui agli artt. 4 e 5), costituisce condizione di priorità la data, di presentazione della domanda.
 7. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale. Questo provvederà ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione anche in via di sanatoria ovvero, in caso non sussistano tali condizioni, ad applicare - le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
 8. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci;
 9. E' richiesta una semplice comunicazione, da presentarsi almeno due giorni prima, per le occupazioni non intralcianti il traffico, e di durata non superiore ad ore **tre**, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde, nonché le occupazioni indicate all'art. 29 (esenzioni) comma 1 con esclusione dei punti indicati alle lettere s), t), u), v).
Il Funzionario di Servizio può negare o circoscrivere l'occupazione con provvedimento motivato.
 10. In occasione di fiere e mercati, per gli "spuntisti", la concessione si intende rilasciata con il semplice pagamento anticipato del canone senza bisogno di presentare la domanda.

Articolo 7 - Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 6 deve essere presentata all'ufficio comunale individuato dall'amministrazione comunale

Articolo 8 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo, si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento in oggetto è di giorni30 (trenta)..... decorrenti dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui tali autorizzazioni sono presentate al Responsabile del procedimento.

Articolo 9 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica; e deve contenere:
 - gli elementi identificativi della concessione, come da articolo 6;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, ed il relativo criterio con il quale il canone stesso è stato determinato;
 - l'obbligo di osservare quanto stabilito nell'articolo 13.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita e il versamento dell'eventuale deposito cauzionale tranne nei casi indicati dall'articolo 6 comma 3.
5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito registro, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Servizio in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nullaosta del Funzionario Responsabile previo parere positivo del Responsabile Dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 10 - Durata

1. Le durata delle concessioni (ove non prevista da apposite normative) non può superare i 3 anni., senza pregiudizio di terzi e con facoltà del Comune di imporre eventuali nuove condizioni che si rendessero necessarie.
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Funzionario responsabile, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo, sentito il parere degli uffici competenti.

Articolo 11 - Titolarità della concessione

1. Non è consentita la cessione ad altri della concessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 3, emette un nuovo atto di concessione, con conseguenti pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 2 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se questa rimanga inalterata, ovvero di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 12 - Rinnovo o disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. L'interessato, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare apposita istanza di proroga, anche integrando la precedente domanda, almeno ...2 (due)..... giorni lavorativi prima della scadenza della occupazione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga
4. Anche la disdetta volontaria anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. Tale disdetta, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto; invece, se l'occupazione ancora non è iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non anche degli oneri corrisposti per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13- Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto della occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, al ripristino del suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, -utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
 - di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico, che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il soggetto interessato decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli
 - a) qualora, anche tramite -i, suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico;
 - b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente, senza giustificato motivo non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11, relative al divieto di concessione a terzi ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) [abrogato]
 - g) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - h) la sentenza dichiarativa di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta amministrativa della sua azienda.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Funzionario del Servizio, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 16 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e dei Regolamenti di edilizia e Polizia Urbana.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi. Edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice stradale.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza

del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada , si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 17 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo, pubblico o privato, adiacente e predisporre i mezzi necessari, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 18 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone :

- a) Per i casi in cui la continuazione dell'occupazione non venga ritenuta possibile dal Funzionario incaricato, sentito il parere degli uffici competenti, la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese;
 - b) Per i casi non contemplati nel punto a) le occupazioni abusive possono essere regolarizzate per il periodo successivo alla contestazione tramite richiesta di autorizzazione all'ufficio competente fermo restando che comunque il pagamento della sanzione non sana la irregolarità della occupazione.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
 5. Per le occupazioni abusive è dovuta, oltre che la sanzione di cui al comma 3 dell'art.36, un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50%.
 6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni temporanee abusive si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE

Capo I - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 19 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.
3. Le fattispecie di occupazione che danno luogo al pagamento del canone sono indicate nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone è determinata dall'organo comunale competente, sulla base dei seguenti elementi
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

Articolo 21 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, identificate come segue:

CATEGORIA 1° - CENTRO ABITATO

CATEGORIA 2° - AREE ESTERNE AL CENTRO ABITATO

2. Le aree sono individuate in base alle relative deliberazioni adottate ai sensi del Codice della Strada.
3. La tariffa relativa alle due categorie viene così graduata:
CATEGORIA 1° - COEFFICIENTE 1
CATEGORIA 2° - COEFFICIENTE 0.7

Articolo 22 - Commisurazione dell'area occupata.

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi io contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i .1000... metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del ...10..... per cento.
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione:

del 50% sino a 100mq
del 25% per la parte eccedente i 100 mq e sino a 1000 mq
del 10% per la parte eccedente i 1000 mq

5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
6. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di concessione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Articolo 23 - Determinazione della tariffa del canone annuo occupazioni permanenti

1. L'Organo Comunale competente approva la tariffa del canone di concessione ai fini della approvazione del bilancio (art. 54 D.Lgs. 15/12/97 n. 446)
2. La tariffa del canone annuo per le occupazioni di carattere permanente per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.
3. La tariffa base e i coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico retraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività sono stabiliti come segue:

OCCUPAZIONE CON PARCHEGGI	COEFFICIENTE	1
OCCUPAZIONE CON CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI	“	2
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI	“	4
OCCUPAZIONE CON BANCHI DI VENDITA	“	2
OCCUPAZIONE CON MERCE ESPOSTA	“	1.5
OCCUPAZIONE CON MOSTRE ESTERNE AI NEGOZI	“	1
OCCUPAZIONE CON TAXI	“	1
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO E LINEE AEREE	“	5
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI CARBURANTE	“	1
OCCUPAZIONE DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENCAATE	“	1

4. In caso di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla data di cessione.
5. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscosse dal comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
6. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara non si applica il canone previsto dal Regolamento.

7. IL canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione.

Articolo 24 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1. La tariffa per le occupazioni temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera per i sotto elencati coefficienti moltiplicatori:

OCCUPAZIONI VARIE	coefficiente	1
CANTIERI EDILI	“	0.4
AMBULANTI	“	0,25
SPETTACOLO VIAGGIANTE	“	0.2
MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E POLITICHE (limitatamente Agli spazi utilizzati per la vendita o Somministrazione alimenti e bevande)	“	0.2
DISTESE DI SEDIE E TAVOLI	“	0.4
STRISCIONI	“	0.5
PARCHEGGI	“	0.5
OCCUPAZIONE PER FIERE E E FESTEGGIAMENTI (con esclusione Dello spettacolo viaggiante)	“	1

2. Per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni che non si verificano con carattere ricorrente, la tariffa calcolata ai sensi del comma precedente è ridotta del 30%, limitatamente al periodo eccente il quindicesimo giorno.
3. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che superino tale limite nell'arco dell'anno per la loro ricorrenza, la tariffa calcolata ai sensi del comma precedente è ridotta del 50%, limitatamente al periodo eccente il trentesimo giorno.
4. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea, è calcolato in base alla superficie di occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore.
5. Le misure di tariffa, come sopra determinate, comunque non possono essere inferiori a euro 0,13 al metro quadrato o lineare, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione.

Articolo 25 - Tariffa del canone per gli ambulanti di fiere e festeggiamenti

1. In occasione di fiere e festeggiamenti, agli ambulanti partecipanti, il canone viene determinato applicando i seguenti coefficienti alla tariffa di base:
 - giorni festivi, coefficiente 0,6;
 - giorni feriali, coefficiente 0,3.

Articolo 26 - Durata della occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno. Le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero se eccedenti i sei mesi e per un mezzo anno se inferiori a sei mesi.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base a quanto disposto nell'articolo 24. Il giorno di inizio e di fine occupazione viene computato come giornata intera.

Articolo 27 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 28 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come determinate negli articoli 23 e 24 precedenti, sono ridotte
 - a) del ...80..... %, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa senza scopo di lucro patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) del ...50..... %, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'articolo 3, comma 6;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai Comuni e loro Consorzi e quelle effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per . manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni che si protraggono per non più di tre ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione, qualora non intralcino il traffico veicolare e pedonale
- g) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili,, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni con fiori e piante ornamentali e arredo urbano in genere, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché, sia le une che le altre, non contengano indicazioni di pubblicità;
- k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- l) le occupazioni di sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi agricoli e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) [abrogato]
- n) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- o) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in, cui sia prevista, all'atto della concessione . o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile,
- s) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.
- t) Le occupazioni effettuate da un impresa appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale per conto del Comune, semprechè l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori.
- u) Le occupazioni realizzate su suolo privato soggette a servitù di pubblico passaggio.
- v) Passi carrabili
- w) Tende o simili, fisse o retrattili.

- x) le occupazioni con preinsegne finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede di esercizio di una determinata attività.

Titolo IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 30 - Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione, salvo il caso contemplato dall'articolo 6 comma 3.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, in caso di omesso o parziale versamento, fissa la relativa scadenza dandone comunicazione all'interessato mediante notifica, anche con raccomandata R.R., di apposito avviso.
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2, al fini dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 31 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare. Il pagamento del canone relativo all'anno di rilascio va effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di settembre di ciascun anno di durata della concessione medesima.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 32 - Versamento per occupazioni temporanee

- 1 Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 33 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza. E' fatto salvo il caso contemplato dall'articolo 6 comma 3.

- 2 Per le occupazioni ricorrenti di cui all'articolo 3, comma 6, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
- 3 Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

Articolo 33 - Modalità di versamento per le occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone va effettuato su conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI RIO SALICETO VERSAMENTO CANONE (annuale o temporaneo) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento ai centesimi di euro, oppure direttamente presso la Tesoreria Comunale.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. Non si effettua il versamento del canone se questo è di ammontare non superiore a euro 10,33.

Articolo 34 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni, non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata mediante consegna del relativo ruolo al Concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dal D.P.R. n.602 del 29/09/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 35 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario di Servizio.
Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso; richiesta, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 36 - Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da euro 25,00 a euro 150,00, con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni per la violazione a regolamenti ed ordinanze.
2. [abrogato]

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 18, si applica la sanzione amministrativa nella misura da euro da euro 50,00 ad euro 300,00 se l'occupazione non riguarda la sede stradale. Diversamente si applicano le sanzioni, stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 37 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 38 – Canone delle occupazioni con impianti a rete

- 1 Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente sulla base di euro 0,77 per utenza, e non può essere in nessun caso inferiore a euro 516,46 annue.
- 2 La medesima misura minima annuale di euro 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
- 3 Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno complessivo.
- 4 Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.
- 5 Il canone di cui ai precedenti commi è rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Titolo V- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 40 - Disposizioni transitorie

- 1 Le concessioni ed autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1 gennaio 1999, restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con le procedure stabilite dal presente regolamento;
- 2 In sede di prima applicazione e fino a quando il Consiglio Comunale non si esprimerà diversamente, la suddivisione delle strade e degli spazi pubblici comunali in categorie, è quella risultante dalla deliberazione consigliere n. 8 del 21/2/94;
- 3 Fino alla definitiva entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114, del 31/03/98 la riserva di disciplina di cui all'art. 6, comma 6, è da intendersi riferita alla Legge 28/03/91 n. 112 ed al relativo Regolamento di esecuzione.

ALLEGATO A

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI (che danno luogo alla applicazione del canone di concessione)

Occupazioni del SUOLO PUBBLICO:

aree mercatali
arredo urbano in genere
banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
distributori di carburanti
distributori di tabacchi e simili
edicole
esposizione di merce all'esterno di negozi
fioriere e simili
mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
spazi riservati al parcheggio privato

spettacoli viaggianti e circensi

Occupazioni del SOPRASSUOLO:

cavidotti, elettrodotti e simili

striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze

Occupazioni del SOTTOSUOLO:

cavidotti interrati

cisterne e serbatoi interrati in genere condotte e tubazioni interrate

cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili